



# *Al Ministro della Giustizia*

- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024*";
- VISTO** in particolare l'articolo 1, comma 667, della legge 234/21, che prevede che ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1, della medesima legge n. 354 del 1975;
- VISTO** il decreto 31 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante: "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 - 2024*", che ha istituito il capitolo 1761 p.g. 16 "*Somme destinate al trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, maltrattamenti su familiari e conviventi ed atti persecutori*";
- VISTO** l'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, recante disposizioni in tema di violenza domestica e di genere;
- VISTO** l'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante le norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative o limitative della libertà personale;
- CONSIDERATO** che risulta necessario stabilire i criteri per il riparto delle risorse tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975;
- RITENUTO** opportuno, in ragione della necessità di attuare un trattamento intensificato e specialistico rivolto alle persone in esecuzione penale, per i reati sopramenzionati, che i percorsi psicologici cognitivi-comportamentali continuativi e mirati siano monitorati e coordinati direttamente dai Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria attraverso gli uffici e i servizi da essi dipendenti che hanno anche contezza degli enti e delle associazioni e delle esigenze rappresentate dalle direzioni penitenziarie, e che



# *Al Ministro della Giustizia*

sono pertanto in grado di assolvere al necessario coordinamento ai fini dell'attuazione degli interventi previsti all'articolo 1, comma 667 della legge 234/2021;

## **RITENUTO**

opportuno stabilire l'assegnazione dei fondi stanziati per l'anno 2022 sul capitolo di bilancio 1761, p.g. 16, recante "*Somme destinate al trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, maltrattamenti sui familiari conviventi e atti persecutori*", ripartendo le risorse disponibili sulla base di una quota fissa pari al 70% per tutti i Provveditorati regionali ed una variabile, calcolata sulla base delle presenze numeriche degli autori di reato rilevate negli Istituti dei distretti di competenza;

## **DECRETA**

### *Art. 1*

*(Criteri di riparto delle risorse di cui all'art.1, comma 667, della legge 30 dicembre 2021, n.234)*

1. Le risorse stanziare dall'articolo 1, comma 667, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, iscritte sul capitolo di bilancio 1761 p.g. 16 per l'anno 2022, sono assegnate ai Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria in misura fissa pari al 70% dello stanziamento di bilancio e in misura variabile, per la restante quota del 30%, sulla base del numero di condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, presenti negli istituti penitenziari di competenza, per l'attuazione di percorsi di recupero e sostegno ad opera di enti e associazioni con competenza specialistica nel trattamento e nella riabilitazione degli autori dei reati indicati al medesimo art.13-bis della legge 354/75.
2. Gli enti e le associazioni sono selezionati con procedure ad evidenza pubblica tra quelli con competenza specialistica nel trattamento e nella riabilitazione degli autori dei reati indicati al medesimo art.13-bis della legge 354/75.
3. Gli enti e le associazioni selezionati dovranno stipulare gli accordi di cui all'art.13-bis della legge 354/75.
4. In assenza di proposte progettuali di significativa valenza trattamentale o di accordi formalizzati con le predette realtà associative, le risorse potranno essere utilizzate dagli Istituti penitenziari per il conferimento di incarichi ad esperti ex art.80 legge 354/75, selezionati dai Provveditorati regionali, per la presa in carico, individuale e di gruppo, degli autori dei reati suindicati, entro il limite massimo delle vacanze orarie mensili autorizzate dall'Amministrazione penitenziaria.

Roma,

5 LUG. 2022

**LA MINISTRA**

Marta Cartabia